



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25/6/2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **VENTICINQUE**, del mese di **GIUGNO** alle ore **10.15**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In seconda convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI MASSIMO	X		ORTENZI DANILA	X	
GAZZELLA ELIO	X		GAZZELLA MARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		GALLONI LUCA	X	
CECCHINI FAUSTO	X		LUCIANI ANDREA	X	
FRANCHINI CARLO	X		CATENA SILVIO		X
DE SANTIS ETTORE		X	MAZZARINI ANDREA	X	
PESOLI GIAMPIETRO	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Fra gli assenti sono i consiglieri:, De Santis Ettore e Catena Silvio;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott. Massimo Luciani**;

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Marina Inches**;

La seduta è pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Luciani)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marina Inches)

N. 201

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addì 2/7/2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE

(Dott. ssa Marina Inches)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Marina Inches)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☒ a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 2/7/2012

☒ c) , è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
in data 25/6/12

Addì.....

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Marina Inches)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale:

- è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ricordato che l'IMU sperimentale:

- assoggetta al pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, per i soli anni 2012 e 2013, di €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell'abitazione;
- limita le assimilazioni all'abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale;
- assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a prescindere dalla categoria catastale;
- prevede una quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una modifica apportata all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in forza del quale gli enti locali *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:

- a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta.
- b) limiti posti dall'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;

Tenuto conto altresì che le facoltà già previste dall'articolo 59 del d. Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l'imposta comunale sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di:

- a) stabilire autonome modalità di versamento;
- b) disciplinare il regime delle pertinenze dell'abitazione principale;
- c) assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di parentela;
- d) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- e) limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali;
- f) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- g) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;
- h) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;
- i) prevedere incentivi al personale addetto all'Ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo;

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento dell'imposta municipale propria:

- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011)
- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (ibid.);

- le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);
- l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale di contabilità;

Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli 8 contrari – e astenuti 3 (i consiglieri Galloni, Luciani A. e Mazzarini) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione "statuto e regolamenti"
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre data l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli 8 contrari o e astenuti 3 (i consiglieri Galloni, Luciani A. e Mazzarini) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Alc. 1
DEC N. 5/2012

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 – Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili

Articolo 4 - Soggetti passivi dell'imposta

Articolo 5 - Base imponibile e detrazioni

Articolo 6 - Aree fabbricabili

Articolo 7 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 8 - Modalità di pagamento

Articolo 9 - Attività di controllo

Articolo 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Articolo 11 - Norma finale

Articolo 12 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. L'istituzione dell'imposta è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno solare 2012 e sino al 2014. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, le aree fabbricabili, compresi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed i fabbricati rurali, per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto fabbricati.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'unicità dell'unità immobiliare qualificabile come abitazione principale esclude dal novero delle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, ai quali, pertanto, sarà applicata l'aliquota "ordinaria".
3. Non sono previsti casi di assimilazione ad abitazione principale in aggiunta alle ipotesi espressamente previste dalla legge.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
5. Il medesimo criterio previsto al comma 3 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Art. 3 – Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
 - 1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
 - 2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 4571;
 - 3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
 2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
 5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.
-

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario o il titolare di altro diritto reale sui beni di cui all'art. 2 del regolamento.

Art. 5 - Base imponibile e detrazioni

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è fissata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, avente ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria".
2. Dall'imposta dovuta e calcolata secondo le modalità di cui al citato art. 13, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, individuate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. La detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per la case popolari.
4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (che nel corso delle due annualità compia i 26 anni), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione di cui al presente comma non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 e si cumula con la detrazione di cui al comma 2.

Art. 6 - Aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio del bene, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 7 - Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria devono essere deliberate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La mancata adozione della deliberazione comporta l'automatica applicazione delle aliquote fissate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Art. 8 - Modalità di pagamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso medesimo. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria devono essere effettuati in due rate, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre, mediante modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (solo per l'abitazione principale è prevista la possibilità di effettuare il versamento in tre rate entro il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre). E' possibile provvedere al versamento dell'imposta anche in unica soluzione, entro il 16 giugno. E' fatta salva la proroga dei suddetti termini in caso di giorni festivi, ai sensi dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 9 - Attività di controllo

1. L'Ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,
 - del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile dell'imposta.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

Art. 11 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento comunale entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Provincia di Roma
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/6/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, li 25/6/2012

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario
Dott. ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, li 25/6/2012